

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2020

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [M.R. contro la Svizzera](#) del 16 giugno 2020 (ricorso n. 6040/17)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); rimpatrio di un cittadino iraniano nel suo Paese d'origine.

La causa riguarda il rimpatrio di un cittadino iraniano politicamente attivo in Svizzera e simpatizzante di un partito d'opposizione al regime del suo Paese. In caso di rimpatrio in Iran, il ricorrente sostiene che correrebbe il rischio di subire trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 della Convenzione. La Corte rileva che il ricorrente ha presentato tre domande di asilo in Svizzera, che le autorità federali hanno esaminato attentamente. Non vi sono indizi che dimostrino che le procedure non presentassero garanzie volte a proteggere il ricorrente dal respingimento arbitrario. Per quanto riguarda le attività politiche del ricorrente in Iran, la Corte ha osservato che le sue dichiarazioni sono state incoerenti sotto diversi punti di vista. Nella prima domanda di asilo, il ricorrente ha dichiarato di non essere mai stato politicamente attivo in Iran e di aver lasciato il Paese a causa della sua appartenenza alla comunità sunnita. Anche nella seconda domanda di asilo non ha accennato al fatto di aver avuto problemi per le sue attività politiche in Iran, dichiarando invece di essere diventato politicamente attivo durante il suo soggiorno in Svizzera. Il ricorrente ha inoltre affermato di essere un «simpatizzante dei Mujahedin del Popolo Iraniano» solo sette anni dopo essere arrivato in Svizzera e le sue dichiarazioni non sono quindi state considerate attendibili. Non violazione degli articoli 2 e 3 CEDU.

Sentenza [S.F. contro la Svizzera](#) del 30 giugno 2020 (ricorso n. 23405/16)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); suicidio di un detenuto vulnerabile in una cella della polizia.

La causa riguarda da un lato il suicidio commesso da un detenuto vulnerabile, il figlio (D.F.) della ricorrente, lasciato solo in una cella della polizia senza sorveglianza per quaranta minuti, e, dall'altro, il dovere di avviare un'indagine adeguata per fare luce sulle circostanze del decesso.

Appellandosi all'articolo 2 CEDU (diritto alla vita), la ricorrente sostiene che le autorità abbiano violato l'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere suo figlio da se stesso e che le indagini effettuate dalle autorità non fossero conformi a quanto stabilito all'articolo 2 CEDU. La Corte ha constatato che il figlio della ricorrente aveva minacciato più volte di togliersi la vita e ha pertanto concluso che in quel momento le autorità erano o sarebbero dovute essere a conoscenza del fatto che il figlio avrebbe potuto suicidarsi e che la sua vita era quindi in pericolo. La Corte giunge a questa conclusione nonostante la ricorrente stessa, consapevole dei problemi psicologici del figlio, non abbia ritenuto reale e imminente il rischio di suicidio. Poco prima dell'accaduto, la ricorrente aveva infatti negato di fronte al medico d'urgenza che il figlio fosse in qualche modo in pericolo. La Corte ritiene inoltre che le autorità avessero prove sufficienti per essere a conoscenza della particolare vulnerabilità del figlio e che avrebbero quindi dovuto capire che D.F. aveva bisogno di essere strettamente sorvegliato. Alla luce di tali elementi, la Corte ha stabilito che lasciando D.F. da

solo in una cella senza sorveglianza per quaranta minuti, le autorità sono incorse nella violazione del diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2 CEDU. La Corte ha inoltre ritenuto che le autorità avrebbero potuto evitare, con uno sforzo ragionevole e non eccessivo, che D.F. si togliesse la vita. Secondo la Corte, la responsabilità delle autorità in questo caso risiede nel fatto di aver trattato D.F. come una persona in grado di resistere allo stress e alle pressioni cui era sottoposta, senza prestare sufficiente attenzione alla sua situazione personale. A prescindere dal fatto che gli agenti di polizia abbiano o meno agito secondo le norme applicabili a una tale situazione, in virtù della Convenzione lo Stato è responsabile del fatto che le autorità non abbiano riconosciuto D.F. come persona che richiede un trattamento speciale. Di conseguenza, la Corte ha constatato una violazione sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione. Da un punto di vista procedurale, la Corte non è convinta dell'assenza di «prove minime» di comportamenti punibili da parte degli agenti coinvolti negli eventi che hanno portato alla morte di D.F. Il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di autorizzare l'avvio di un procedimento penale non è apparso quindi né adeguato né ragionevole alla luce del diritto e della prassi nazionali in materia. Ne consegue che vi è stata una violazione dell'articolo 2 della Convenzione anche sotto il profilo procedurale. Violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

Decisione [Danija contro la Svizzera](#) del 28 aprile 2020 (ricorso n. 1654/15)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); nessun risarcimento per carcerazione preventiva.

La causa riguarda un ricorrente che, dopo essere stato arrestato poiché sospettato di aver violato la legislazione federale sugli stupefacenti, appellandosi all'articolo 5 paragrafo 5 CEDU ha contestato alle autorità svizzere di non avergli concesso un risarcimento finanziario per la sua carcerazione preventiva quando, a suo avviso, tale privazione della libertà non era più giustificata poiché aveva accettato la procedura abbreviata. Il ricorrente sostiene che da quel momento sarebbe stato possibile proseguire il procedimento dinanzi al tribunale distrettuale in sua assenza ed era chiaro che avrebbe ricevuto una pena con la condizionale. Tutte le autorità nazionali hanno ritenuto che la carcerazione preventiva del ricorrente durante il periodo contestato non fosse né illegittima né sproporzionata e che il ricorrente non avesse pertanto diritto a un risarcimento.

La Corte ha stabilito che la descrizione dettagliata da parte del giudice dei motivi plausibili per sospettare che il ricorrente avesse commesso un reato e temere che potesse fuggire non lascia adito a critiche. Insieme al Governo, la Corte ha inoltre rilevato che l'accettazione della procedura abbreviata è solo uno degli elementi da tenere in considerazione quando si valuta se mantenere o meno la carcerazione preventiva. La Corte ha constatato che, secondo il Codice di procedura penale e la giurisprudenza del Tribunale federale, nella procedura abbreviata è essenziale che l'imputato si presenti all'udienza di primo grado per confermare le sue ammissioni. Secondo la Corte si tratta di una procedura indispensabile, a maggior ragione in situazioni come quella del ricorrente, in cui quest'ultimo ha ritirato la propria confessione poco dopo aver accettato l'atto di accusa, per poi tornare sui propri passi. Ha inoltre osservato che tali considerazioni si applicano anche al controllo delle sanzioni proposte dal pubblico ministero. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il semplice fatto che l'atto di accusa prevedesse una pena detentiva di un anno con la condizionale non consentiva di affermare con certezza che quella sarebbe stata la pena definitiva. Secondo la Corte, la sanzione proposta dal pubblico ministero nell'atto di accusa non poteva costituire in questo caso un fattore di per sé decisivo per giustificare il rilascio del ricorrente. In considerazione del rischio di fuga constatato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, la Corte ha riconosciuto che misure diverse dalla privazione della libertà non avrebbero garantito la comparizione del richiedente dinanzi al giudice. Ha pertanto stabilito che la carcerazione preventiva del ricorrente durante il periodo in questione fosse

proporzionata allo scopo perseguito. Ricorso ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 5 CEDU irricevibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Decisione [C.A. e altri contro la Svizzera](#) del 26 maggio 2020 (ricorso n. 27159/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 CEDU); rifiuto di proroga del permesso di soggiorno.

Appellandosi all'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti (una madre con i due figli minorenni) hanno contestato la mancata proroga del permesso di soggiorno della madre. Dopo aver presentato tale ricorso, alla madre è stato rilasciato un permesso di soggiorno per caso di rigore e pertanto non corre più il rischio di essere rimpatriata in Camerun. Cancellazione dal ruolo.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Associazione «Innocence en danger» e «Association enfance et Partage» contro la Francia](#) del 4 giugno 2020 (ricorsi n. 15443/15 e 16806/15)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); decesso di una bambina maltrattata dai genitori.

La causa riguarda la morte di una bambina di otto anni (M.) a seguito delle violenze subite dai genitori. I ricorsi sono stati presentati da due associazioni per la protezione dei minori. La Corte ha stabilito che la «denuncia per sospetto maltrattamento» presentata dal preside della scuola ha fatto scattare l'obbligo positivo dello Stato di aprire un'indagine e ha concluso che le misure adottate dalle autorità dal momento della denuncia al decesso della bambina non sono state sufficienti a proteggere M. dai gravi abusi dei genitori. In merito all'azione per responsabilità civile dello Stato per il malfunzionamento del servizio pubblico della giustizia, la Corte ha stabilito che il fatto che secondo le autorità l'associazione non abbia soddisfatto i requisiti della legge in materia non è sufficiente per ritenere il ricorso, nel suo complesso, non «effettivo». Violazione dell'articolo 3 CEDU e non violazione dell'articolo 13 (unanimità).

Sentenza [S.M. contro la Croazia](#) del 25 giugno 2020 (ricorso n. 60561/14) (Grande Camera)

Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); tratta di esseri umani e prostituzione coatta.

La causa riguarda una cittadina croata che sostiene di essere stata vittima della tratta di esseri umani e di prostituzione coatta. La Corte ha colto l'occasione per chiarire la propria giurisprudenza sulla tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento della prostituzione. Ha dichiarato di basarsi in particolare sulla definizione di tratta di esseri umani fornita dal diritto internazionale per decidere in che misura un comportamento o una situazione di tratta di esseri umani sia contemplata dall'articolo 4 CEDU e quindi determinare se tale disposizione sia applicabile alle circostanze particolari di un caso. Ha inoltre precisato che la nozione di «lavoro forzato o obbligatorio» di cui all'articolo 4 CEDU è volta a garantire la protezione contro i casi di sfruttamento grave, come la prostituzione coatta, indipendentemente dal fatto che, nelle particolari circostanze del caso, tali eventi si siano verificati nel contesto della tratta di esseri umani. La Corte ha stabilito che l'articolo 4 CEDU trova applicazione al caso della ricorrente dal momento che alcuni caratteri specifici della tratta di esseri umani e della prostituzione coatta, come l'abuso di potere nei confronti di una persona vulnerabile, la costrizione, l'inganno e l'alloggio, sono riscontrabili nel suo caso specifico. In particolare, il presunto colpevole è un poliziotto mentre la ricorrente era collocata in affidamento sin dall'età di dieci anni. Il presunto colpevole l'ha inoltre contattata su Facebook promettendole di aiutarla a trovare un lavoro, ma invece l'ha persuasa a offrire prestazioni sessuali. In una simile situazione, dopo la denuncia presentata dalla ricorrente, le autorità di perseguimento erano tenute ad aprire un'indagine, ma non hanno seguito tutte le piste evidenti. Tale carenza ha compromesso la capacità delle autorità interne di individuare la vera natura del rapporto tra la ricorrente e il presunto colpevole e di determinare se quest'ultimo l'avesse effettivamente sfruttata. Violazione dell'articolo 4 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kövesi contro la Romania](#) del 5 maggio 2020 (ricorso n. 3594/19)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); licenziamento della procuratrice generale della Direzione nazionale anticorruzione.

La causa riguarda il licenziamento della procuratrice generale della Direzione nazionale anticorruzione prima della fine del suo secondo mandato in seguito alle critiche che ha mosso alle riforme legislative in materia di corruzione. La ricorrente ha sostenuto inoltre di non aver avuto la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi a un giudice. La Corte ha stabilito che la ricorrente non ha avuto la possibilità di contestare tale decisione poiché la procedura avrebbe consentito di esaminare solo la forma del decreto presidenziale di licenziamento e non di approfondire le pretese della ricorrente secondo cui era stata ingiustamente licenziata in seguito alle critiche che aveva mosso alla riforma legislativa in materia di corruzione. La Corte ha inoltre dichiarato che è stato violato il diritto alla libertà di espressione della ricorrente in quanto è stata licenziata a causa delle critiche che ha mosso nell'esercizio delle sue funzioni riguardo a un argomento d'interesse generale. In qualità di procuratrice anticorruzione, uno dei suoi compiti principali consisteva infatti nell'esprimere un'opinione personale sulle riforme legislative che avrebbero potuto influire sulla magistratura e la sua indipendenza nonché sulla lotta alla corruzione. È emerso che il licenziamento prematuro della ricorrente è contrario allo scopo stesso di mantenere l'indipendenza giudiziaria, con un effetto deterrente sulla ricorrente stessa e sugli altri procuratori e giudici in relazione alla loro partecipazione ai dibattiti pubblici sulle riforme legislative che riguardano la magistratura e l'indipendenza giudiziaria. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 e dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Boljević contro la Serbia](#) del 16 giugno 2020 (ricorso n. 47443/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di riaprire una procedura di riconoscimento di paternità di 40 anni fa.

La causa riguarda il rifiuto per prescrizione da parte delle giurisdizioni nazionali di riaprire una procedura di riconoscimento di paternità degli anni Settanta. La Corte ha stabilito che il fatto che i termini impartiti nella procedura di riconoscimento di paternità fossero volti a proteggere la certezza del diritto non è un motivo sufficiente per privare il ricorrente del diritto di conoscere la verità su un aspetto importante della propria identità senza tenere conto degli interessi in gioco. Di fatto, il diritto interno sui termini di riapertura delle procedure non ha permesso alle autorità di esaminare tali interessi e di tenere conto delle circostanze molto particolari del caso del ricorrente. Quest'ultimo è infatti venuto a conoscenza della procedura di riconoscimento di paternità solo nel 2011/2012, quando è stata avviata una procedura successoria in seguito al decesso della persona che pensava essere il suo padre biologico. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Erlich e Kastro contro la Romania](#) del 9 giugno 2020 (ricorsi n. 23735/16 e 23740/16)

Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); distribuzione di pasti conformi ai precetti religiosi in una prigione rumena.

La causa riguarda la distribuzione di pasti kasher a due detenuti israeliani di fede ebraica in una prigione rumena. I ricorrenti lamentano la mancata distribuzione di pasti conformi ai precetti della loro religione da parte delle autorità penitenziarie. Considerato il caso e il margine di manovra dello Stato in questa materia, la Corte ha stabilito che le autorità nazionali hanno ottemperato agli obblighi positivi di cui all'articolo 9 CEDU in misura ragionevole. La Corte ha inoltre rilevato che il tribunale di primo grado si è pronunciato a favore di una soluzione su misura, adeguata alle esigenze specifiche dei ricorrenti. Questi hanno potuto così procurarsi i prodotti necessari per preparare i pasti nella cucina della prigione, dove è stata adottata tutta una serie di misure approvate da una fondazione religiosa ebraica. Non violazione dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

Sentenza [Baldassi e altri contro la Francia](#) dell'11 giugno 2020 (ricorsi n. 15271/16, 15280/16, 15282/16, 15286/16, 15724/16, 15842/16 e 16207/16)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna penale degli attivisti che hanno partecipato a una campagna di boicottaggio di prodotti provenienti da Israele.

La causa riguarda il ricorso di sostenitori della causa palestinese per la loro condanna penale per istigazione alla discriminazione economica, dovuta alla loro partecipazione, nell'ambito della campagna BDS «boicottaggio, disinvestimento e sanzioni», ad azioni volte a boicottare prodotti provenienti da Israele. La Corte ha stabilito che, dato lo stato della giurisprudenza all'epoca dei fatti, i ricorrenti avrebbero potuto sapere che avrebbero corso il rischio di essere condannati a causa della loro campagna volta a boicottare i prodotti provenienti da Israele. La Corte ha ritenuto che le azioni e i propositi contestati ai ricorrenti erano di natura politica e militante e riguardavano una questione di interesse generale. Ha pertanto stabilito che la condanna dei ricorrenti non era fondata su ragioni evidenti e sufficienti. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Decisione [M.N. e altri contro il Belgio](#) del 5 maggio 2020 (ricorso n. 3599/18) (Grande Camera)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); rifiuto di concedere il visto a cittadini siriani intenzionati a richiedere l'asilo.

La causa riguarda una coppia di cittadini siriani e i loro due figli ai quali non è stato concesso il visto di soggiorno di breve durata che avevano richiesto all'ambasciata belga a Beirut per ottenere asilo in Belgio. La Corte ha statuito che i ricorrenti non rientrano nella giurisdizione del Belgio per i fatti da loro denunciati appellandosi agli articoli 3 e 13 CEDU. La Corte ha inoltre stabilito che l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU non trova applicazione al caso in questione poiché l'ingresso nel territorio belga con un visto non avrebbe comportato un diritto di carattere «civile» ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. La Corte ha infine osservato che tale decisione non preclude gli sforzi compiuti dagli Stati parte per facilitare l'accesso alle procedure di asilo attraverso le loro ambasciate e/o rappresentanze consolari. Irricevibile (maggioranza).